

# STATUTI

## Hockey Club Ascona

### Art.1 NOME

- 1 Con il nome **HOCKEY CLUB ASCONA** in seguito denominato **HCA** viene costituita un'associazione nel senso degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
- 2 L'associazione non ha fine di lucro, è aconfessionale e apartitica.
- 3 Essa è affiliata alla Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) e alla Federazione Ticinese di hockey su ghiaccio (FTHG).

### Art.2 SCOPO

L'HCA si propone di:

- 1 promuovere la pratica dello sport del disco su ghiaccio tramite l'organizzazione di allenamenti, partite e tornei e la partecipazione a campionati e manifestazioni organizzate da terzi.
- 2 dare a tutti i giovani l'opportunità di sviluppo sportivo, nella crescita personale e nell'apprendimento delle competenze sociali.
- 3 difendere i valori che stanno alla base della pratica dello sport, in particolare il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che contribuiscono e rendono possibile la pratica sportiva.

### Art.3 SEDE, DURATA E ANNO SOCIALE

- 1 La sede della società è Ascona
- 2 La sua durata è illimitata.
- 3 L'anno sociale inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio.

### Art.4 SOCI

- 1 È socio colui che paga una tassa sociale annua, stabilita dall'Assemblea generale ordinaria o che ha reso importanti servizi all'HCA. L'associazione si compone delle seguenti categorie di soci:
  - a) Soci con diritto di voto:
    - Allievi: giocatori fino alla fine dell'età juniori; (vedi art. 6 punto 6)
    - Attivi: giocatori che hanno superato l'età juniori;
    - Onorari: persone che hanno reso importanti servizi all'HCA;
    - Collaboratori: membri di comitato, arbitri, allenatori.
  - b) Soci senza diritto di voto:
    - Sostenitori e contribuenti: persone che hanno pagato la tassa sociale o hanno sponsorizzato l'HCA in qualsiasi modo per un importo almeno equivalente alla tassa sociale senza ricevere particolare contropartita.
- 2 Ammissioni:

Nuovi soci vengono ammessi previa domanda in forma scritta. La richiesta di ammissione può essere rifiutata dal Comitato senza motivazioni; questa decisione può essere appellata presso l'Assemblea generale.
- 3 Dimissioni:

Le dimissioni dei soci e dei collaboratori devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato entro il 30 aprile della stagione corrente.

4 Espulsioni:

I soci e i collaboratori dell'HCA che si comportano in maniera negligente verso la società o che agiscono contrariamente agli statuti, in particolare modo al codice comportamentale HCA, possono essere sospesi o espulsi con decisione del Comitato. Questa decisione può essere appellata presso l'Assemblea generale.

Art. 5

**FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ**

1 **Finanziamento:**

La società si finanzia attraverso quote sociali, sponsorizzazioni, utili da manifestazioni e attività sportive, sovvenzioni e offerte. L'ammontare delle quote sociali viene deciso dall'Assemblea generale e regolato in un allegato al presente statuto.

2 **Responsabilità:**

a) L'HCA risponde dei propri impegni esclusivamente con il patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

b) Ogni giocatore, allenatore, arbitro o collaboratore deve preoccuparsi personalmente di beneficiare di una adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni. È esclusa qualsiasi pretesa di indennità verso l'HCA per infortuni occorsi a giocatori, allenatori, arbitri o collaboratori.

Art.6

**ORGANI DELLA SOCIETÀ**

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato;
- c) i Revisori.

Art.7

**ASSEMBLEA GENERALE**

L'assemblea generale, organo supremo della società, è la riunione di tutti i soci.

1 Essa è convocata dal Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci con diritto di voto.

2 La convocazione avviene per mezzo stampa con l'indicazione della data, ora, luogo e oggetto dell'assemblea. La convocazione deve avvenire per scritto ad ogni socio.

2 L'assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, in particolare per procedere alle nomine statutarie e alla ratifica dei conti e della gestione della società. Le seguenti competenze sono riservate all'Assemblea generale:

- Accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente
- Accettazione rapporti d'esercizio
- Approvazione dei conti e del preventivo dopo aver preso conoscenza del rapporto dei revisori
- Approvazione degli obiettivi annuali del Comitato
- Scarico del comitato
- Decisione sulle quote sociali
- Decisioni su modifiche statutarie
- Elezione del Presidente
- Elezione del Comitato
- Elezione dei Revisori
- Voto su proposte e diversi all'ordine del giorno

4 L'assemblea generale esercita la sorveglianza sugli altri organi; può revocare gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti.

- 5 Trattande:  
Le trattande devono pervenire in forma scritta al più tardi 20 giorni prima dell'Assemblea.
- 6 Diritto di voto, eleggibilità e votazioni:
- a) Il diritto di voto viene esercitato dai 16 anni in poi. Sotto i 16 anni un rappresentante legale esprime il voto per il socio. Tutti i soci definiti nell'art. 4a hanno ugual diritto di voto.
  - b) I soci sono eleggibili a partire dai 18 anni.
- 7 Maggioranza richiesta:
- a) Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi. Per le elezioni viene richiesta per il primo turno la maggioranza assoluta e nel caso di un secondo turno la maggioranza relativa. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.
  - b) È necessaria la maggioranza qualificata di 3/4 dei voti degli aventi di diritto presenti per:
    - Modifica delle disposizioni statutarie;
    - Nomina dei soci onorari;
    - Revoca del mandato di membri del Comitato durante il periodo di mandato;
    - Scioglimento della società.
- 8 Svolgimento dell'Assemblea:
- a) L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.
  - b) L'Assemblea nomina il Presidente del giorno che dirige l'Assemblea alle trattande: nomine statutarie e rimozione di membri del Comitato.
  - c) Il presidente del giorno vota come gli altri soci e decide in caso di parità.
  - d) Votazioni segrete possono essere richieste da un minimo di 1/3 dei soci presenti.

## Art. 8 COMITATO

- 1 Composizione e durata del mandato:
- a) Il comitato è l'organo direttivo della società.
  - b) Il comitato si compone da cinque fino a nove membri, fra i quali un presidente e un responsabile delle finanze.
  - c) I membri del comitato restano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
  - d) Se un membro di comitato abbandona la sua funzione prima dello scadere del suo mandato, è data facoltà al Comitato di nominare un suo sostituto che dovrà essere confermato dalla prossima Assemblea generale.
- 2 Compiti:
- a) Il Comitato dirige il Club e ha tutte le competenze che non sono espressamente riservate ad altri organi.
  - b) Il Comitato definisce gli obiettivi che assicurano il successo e l'esistenza a lungo termine del sodalizio e li presenta all'Assemblea.
  - c) I membri del Comitato agiscono nel rispetto degli statuti e degli obiettivi.
  - d) Il Comitato elabora per ogni settore/funzione una descrizione.

- e) Il Comitato viene rappresentato verso l'esterno dal Presidente o da una persona incaricata dal Comitato.
- f) La società è rappresentata verso i terzi dal Comitato. Essa è vincolata dalla firma di due membri, di regola del Presidente e di un altro membro.

3 Decisioni del comitato:

- a) Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di 2 membri. Esso può deliberare quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri eletti. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- b) Decisioni per via circolare sono permesse.

4 Aree di competenza:

- a) Il comitato si organizza nelle seguenti aree di attività, ognuna delle quali presieduta da un membro del Comitato:
  - Presidenza
  - Manifestazioni
  - Marketing/PR
  - Logistica
  - Finanze
  - Settore giovanile
  - Prima squadra
- b) Ogni area è organizzata dal membro di Comitato che la presiede e può fare capo a tutte le persone necessarie al suo funzionamento. Possono essere previste delle sottoaree.
- c) I responsabili di area sono tenuti a rendere conto al Comitato dell'operato dell'area.

5 Servizi di supporto:

A supporto delle aree di competenza vengono istituiti i settori "segretariato" e "webmaster". Gli stessi fanno capo al Presidente. Il Comitato può prevedere l'istituzione di ulteriori settori a supporto delle aree di competenza.

6 Commissione tecnica:

- a) Prima dell'inizio di ogni stagione agonistica il Comitato nomina una commissione tecnica, che è presieduta da un membro di Comitato. Di essa fanno parte ad ogni modo i responsabili della prima squadra e del settore giovanile, nonché il coach GS.
- b) Essa ha principalmente i seguenti compiti:
  - Coordinare e organizzare gli allenamenti e le partite;
  - Pianificare e controllare l'attività di allenatori, collaboratori e giocatori;
  - Collaborare con il Comitato al raggiungimento degli obiettivi della Società.

7 Commissione disciplinare:

Per vigilare sul rispetto del Codice comportamentale HCA, viene costituita la Commissione comportamentale (CC). La CC si compone del Presidente dell'HCA e di tre membri designati, per due anni con mandato rinnovabile, dal Comitato HCA. La CC ha funzione consultiva nei confronti del comitato HCA. La CC può fare capo a consulenti esterni, segnatamente quando si tratta di esaminare casi o aspetti che comportano una particolare competenza professionale o la tutela di segreti professionali.

8 Organizzazione di tornei:

Per l'organizzazione di tornei il Comitato costituisce speciali gruppi di lavoro, nei quali deve essere presente almeno un membro del Comitato. Al termine della manifestazione il gruppo di lavoro presenta al Comitato della società un rapporto finanziario da inserire nei conti societari.

Art. 9  
**REVISORI**

- 1 L'organo di revisione si compone di due revisori e un supplente, scelti fra i soci dell'HCA e nominati dall'Assemblea generale.
- 2 Essi restano in carica due anni e sono rieleggibili.
- 3 I revisori controllano i conti della società e presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale. Essi hanno diritto di verificare in qualsiasi momento i conti della società.

Art. 10  
**SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

- 1 Lo scioglimento della società può essere deciso unicamente in occasione di un'Assemblea straordinaria.
- 2 Lo scioglimento può essere deciso solo con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti.
- 3 L'assemblea deciderà con maggioranza semplice la destinazione del patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento e dopo estinzione dei debiti. E' esclusa la ripartizione tra i soci.

Art. 11  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- 1 Entrata in vigore:  
Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria del 25 maggio 2012 ed entrano in vigore immediatamente. Sostituiscono tutti quelli precedenti.

Ascona, 25 maggio 2012